

Codice A1201A

D.D. 9 agosto 2016, n. 141

Servizio di controllo delle spese di realizzazione (audit) del progetto JeuNEAP. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 fuori dal Mercato elettronico della P.A.. Determinazione a contrarre. Accertamento di Euro 1.830,00 sul capitolo di entrata n. 28979/2016. Impegno di spesa di Euro 1.830,00 sul capitolo 136338/2016 (ass. 100384) (CUP n. J69D14002070008)

Il Progetto europeo "JEUNEAP! - Jeunes: nourrir l'esprit, animer la planète" avente come capofila la Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata è stato finanziato nell'ambito del Programma comunitario ERASMUS +, sulla linea di finanziamento K2 – Coopération dans le domaine de l'innovation et l'échange de bonnes pratiques - Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse.

Il progetto approvato ha un costo pari ad Euro 90.420,00 e prevede un contributo da parte della Commissione Europea pari ad Euro 76.420,00 corrispondenti all'84,5% del costo totale. Il cofinanziamento regionale ammonta a Euro 14.000,00.

Considerato che l'art. 4.1 della Decisione dell'Agenzia della Commissione europea Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) del 10 dicembre 2014 n. 2014-3497/001-001 con cui è stato assegnato il contributo europeo prevede l'obbligo di presentare una relazione di audit redatta da un revisore esterno indipendente per il controllo delle spese di realizzazione del progetto;

Ritenuto conseguentemente necessario avviare le procedure per acquisire il suddetto servizio;

Dato atto che non sono attive convenzione Consip di cui all'art. 26 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvigionamento;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dalla D.G.R. n. 16-2515 del 30 novembre 2015;

Rilevato di non poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il servizio che si intende acquisire non è presente sul MePa, nemmeno con caratteristiche equiparabili;

Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione di servizio/fornitura sottosoglia, con invito a diversi operatori del settore per valutare la qualità e la congruità della prestazione e dei costi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio, pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "*...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni*", e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;

Precisato che:

- le clausole negoziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto di cui all'allegato A;
- la scelta del contraente è effettuata con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso in conformità ai criteri fissati dalla lettera di invito, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che risulta necessario prenotare la somma complessiva di Euro 1.830,00 quale costo massimo stimato del servizio, di cui Euro 1.500,00 per la prestazione in oggetto oltre Euro 330,00 per IVA, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef. 167964 – Creditore determinabile successivamente).

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.*”;

Vista la L.R. n. 23/2008 recante *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”* e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il D.Lgs. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Vista la D.G.R. n. 16-2515 del 30 novembre 2015;

Visto il Protocollo di intesa *“Linee guida in materia di appalto pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi”* tra la Regione Piemonte e le organizzazioni sindacali regionali CGIL, CISL e UIL del 10 giugno 2016;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Vista la Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 *“Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”*;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1- 3185 del 26 aprile 2016 *“Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”*;

Vista la DCR n. 59 - 8004 del 3 marzo 2015 “L.r. 67/95 Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale, Art. 8 - Approvazione delle direttive di carattere programmatico per il triennio 2015-2017”.

Visto il progetto «JeuNEAP - Jeunes: nourrir l’esprit, animer la planète»;

Vista la Decisione dell'Agenzia della Commissione europea Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) del 10 dicembre 2014 n. 2014-3497/001-001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di attivare una procedura di acquisizione di servizio/fornitura sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato elettronico avente ad oggetto il servizio di controllo delle spese di realizzazione (*audit*) del progetto JeuNEAP (CUP n. J69D14002070008) per un importo presunto massimo di Euro 1.830,00 (o.f.i.);
- di accertare la somma di Euro 1.830,00 sul capitolo di entrata n. 28979/2016 (“Assegnazione di fondi comunitari per la realizzazione del progetto europeo JeuNEAP”) che verranno versati dall'Agenzia della Commissione europea Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) sul conto corrente 22913 presso la Banca d’Italia;
Conto finanziario: E2.01.05.01.999
Transazione UE: 1
Ricorrente: 2
Perimetro sanitario: 1
- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali di contratto di cui all’allegato A e quelle riportate nella lettera di invito che contestualmente si approvano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;
- di stabilire che il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso;
- di prenotare la somma complessiva di Euro 1.830,00, di cui Euro 1.500,00 per la prestazione di cui all’oggetto oltre a Euro 330,00 per IVA, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef. 167964 – Creditore determinabile successivamente) sul capitolo 136338/2016 (ass. n. 100384);
Conto finanziario: U1.03.02.99.999
Cofog: 08.1
Transazione UE: 3
Ricorrente: 4
Perimetro sanitario: 3
- di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea.
- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione del soggetto aggiudicatario e l’affidamento del servizio in oggetto;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte – sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b e comma 2, e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dati di amministrazione trasparente

Beneficiario CREDITORE DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE

P. Iva CREDITORE DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE

Importo 1.830,00 Euro

Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Giulia Marcon

Visto di controllo del Direttore
ex punto 7.2.1. del Piano Anticorruzione

Allegato



Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata
affari.internazionali@regione.piemonte.it

La Responsabile

Torino,

Prot. n. /A1201A

Classificazione

Spett.le Ditta

Oggetto: Acquisizione di servizio/fornitura sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato elettronico avente ad oggetto il servizio di controllo delle spese di realizzazione (*audit*) del progetto JeuNEAP (CUP n. J69D14002070008 CIG n. _____). Richiesta di offerta.

Vista la determinazione a contrarre n. _____ del _____, con la quale è stata indetta la procedura per l'acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 del servizio in oggetto, si invita il soggetto in indirizzo a far pervenire un'offerta per il servizio di controllo delle spese di realizzazione (*audit*) del progetto JeuNEAP n. 2014-3497/001-001 (Programma Erasmus+), **da effettuarsi entro il 28 settembre 2016**.

Si allega una scheda descrittiva del progetto e la *GUIDANCE NOTES Report of Factual Findings on the Final Financial Report* (con la bozza di contratto che dovrà essere sottoscritta). Si precisa che la documentazione giustificativa delle spese dei partner esteri sarà disponibile solo in lingua francese.

Si aggiudicherà l'incarico il controllore, avente i requisiti richiesti dalla documentazione allegata, che offrirà il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando l'importo massimo che è pari a Euro 1.500,00 oltre IVA. L'importo indicato include tutti i costi, nessuno escluso, compreso quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione e si riserva altresì la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Ai fini dell'aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte – Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata – Piazza Castello, 165 – Torino, Tel 011 4321304, Fax 011-4325972.

Le clausole contrattuali essenziali e le norme che regolano l'esecuzione del servizio, comprese le penali, sono contenute nell'allegato "Condizioni generali di contratto" (allegato A).

Si precisa che l'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione del servizio, procederà a saldare la somma dovuta a seguito dell'erogazione dei servizi richiesti e esclusivamente dietro trasmissione di **fattura in formato elettronico**, attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDL) previsto dal Governo italiano nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012, mediante accredito su conto corrente bancario.

La fattura elettronica dovrà essere inviata all'ufficio regionale con il seguente codice **5VHG50** e intestata alla Regione Piemonte, Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, Piazza Castello 165 – Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (IBAN, ABI, CAB e c/c).

Piazza Castello, 165
10122 Torino
Tel. 011.4321304
Fax 011.4325972

Sulla fattura dovrà inoltre essere riportato il seguente CUP n. J69D14002070008 e CIG n. _____).
Si evidenzia che il pagamento della somma dovuta è risolutamente condizionata all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 2 della legge 266/02 richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell'INPS o dell'INAIL.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.:

- 1) nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
- 2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
 - a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
 - b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
 - c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno all'Amministrazione; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;
 - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., cui si rinvia;
 - f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione e il responsabile è il Responsabile del settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata – Dott.ssa Giulia Marcon.

Nel rispetto della misura 7.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura 7.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario rispetterà i Protocolli di legalità o Patti di integrità allegati alla lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto, (circolare trasparenza prot. 22/SA0001 del 19 dicembre 2014);

Il prestatore/fornitore del servizio si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito web della regione piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

La trasmissione dell'offerta dovrà pervenire entro la data del _____ via fax al n. 011-4325972 o via mail all'indirizzo affari.internazionali@regione.piemonte.it .

All'offerta dovranno essere allegati e sottoscritti dal legale rappresentante:

- condizioni generali di contratto (allegato A);
- modulo di autocertificazione conto corrente dedicato (in allegato);
- modulo di autocertificazione insussistenza cause di esclusione, incompatibilità e interdittive (in allegato);
- copia del documento di identità del sottoscrittore.

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Marcon – Dirigente del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata.

Per informazioni – rif. Nicola Pignatelli nicola.pignatelli@regione.piemonte.it - Tel 011 4323662

Distinti saluti.

Giulia Marcon

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FUORI MEPA

Art. 1

(Ambito applicativo)

Le presenti condizioni disciplinano la prestazione del servizio o l'acquisizione della fornitura.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

Si applicano:

1. il D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di contratti pubblici di servizi e forniture (Codice);
2. il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010 (regolamento);
3. la disciplina di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
4. per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali e nelle fonti sopra elencate, le disposizioni contenute nel Codice civile.

Art. 3

(Campioni)

Negli appalti per la fornitura di beni, la Regione Piemonte può chiedere la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti.

I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dal Settore Appaltante, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede del Settore per tutta la durata della fornitura a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni consegnati dagli affidatari sono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purché non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.

Gli operatori economici dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dalla Regione Piemonte. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà della Regione Piemonte.

Art. 4

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

La Regione Piemonte prima dell'esecuzione del contratto provvede alla nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto è comunicato tempestivamente all'affidatario.

Art. 5

(Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Regione Piemonte per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Regione Piemonte ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore (opzionale, anche le clausole seguenti sono pertanto opzionali).

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 6

(Adempimenti contrattuali)

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal dirigente del Settore Appaltante.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.

Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 7

(Ordinativi)

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della gara.

Art. 8

(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Regione Piemonte nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 9

(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La Regione Piemonte non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del Codice, la Regione Piemonte può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi, come contemplati dall'articolo 311 del regolamento:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Regione Piemonte, le varianti, in aumento o diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni in oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.

Nei casi previsti al comma 2, la Regione Piemonte può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione; agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Regione Piemonte procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste nel contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Regione Piemonte e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 10

(La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del regolamento, in quanto compatibili.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 11

(Verifica di conformità)

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del regolamento, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Art. 12

(Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:

1. nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
2. nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni

contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 13

(Termini per concludere la verifica di conformità. Possibilità di estensione del termine di conclusione)

La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nel relativo contratto.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 14

(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi del contratto, deve contenere le seguenti indicazioni: il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 15

(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 16

(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva

Art. 17

(Emissione del certificato di verifica di conformità)

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 18

(Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità)

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.

Art. 19

(Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 20

(L'attestazione di regolare esecuzione)

Qualora la stazione appaltante non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 21

(Pagamenti)

La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della Regione Piemonte.

Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 22

(Revisione dei prezzi delle forniture)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, è operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, possono essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio industria artigianato di

In ogni caso la revisione prezzi non può operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

Art. 23

(Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con la stazione appaltante.

In caso di variazioni soggettive dell'esecutore si applica l'articolo 51 del Codice dei contratti.

Art. 24

(Contratto)

I contratti sono stipulati in forma elettronica, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, le copie di eventuali registrazioni del contratto, i diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Art. 25

(Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip s.p.a.)

La Regione Piemonte si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip s.p.a. che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 26

(Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario deve comunicare espressamente il proprio domicilio e la casella di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione riguardante il contratto.

Il foro competente è il Tribunale di Torino.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....